



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 52/29 del 28.10.2015

## **Piano Regionale di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica degli ovini, anni 2015/2017.**

### **Art. 1 Obiettivi**

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

1. Concorrere al controllo ed eradicazione dell'encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli allevamenti ovini, attraverso l'incremento della frequenza dell'allele di resistenza nella totalità della popolazione ovina;
2. Valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolate negli scambi commerciali attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle TSE;
3. Concorrere al raggiungimento della certificazione di zona di stato membro a rischio trascurabile per scrapie classica;

### **Art. 2 Definizioni**

Ai sensi del presente Piano s'intende per:

1. **Libro Genealogico di razza ovina Sarda (LG):** il libro gestito dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) su incarico del MiPAAF con D.L. n. 280 del 3.8.1999;
2. **Registro Anagrafico di razza (RA):** il registro gestito dall'associazione nazionale della pastorizia su incarico del MiPAAF con D.L. n. 280 del 3.8.1999;
3. **Razze ovine a rischio:** razze autoctone numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, ufficialmente riconosciute, sulla base dei "caratteri tipici" e caratteristiche genetiche, dal MiPAAF con D.M. 9314 del 23.4.2010;
4. **Analisi genetiche di genotipizzazione:** analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino o caprino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
5. **Azienda:** qualsiasi luogo in cui gli ovini oggetto del presente Piano sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea;
6. **Greggi commerciali:** greggi non iscritte al Libro Genealogico;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**7. Prelievo della matrice biologica:**

- a) prelievo di sangue in EDTA eseguito dal veterinario dell'ASL competente per territorio, oppure dal veterinario incaricato;
- b) prelievo di materiale biologico (bulbo pilifero o tampone nasale - genotube), effettuato per il medesimo fine dagli operatori di cui al precedente comma, oppure, per le sole greggi iscritte al LG e RA, dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);

8. **Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN):** il portale dei Sistemi Informativi Veterinari istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;

9. **BDNSG:** la Banca Dati Nazionale per la selezione genetica, istituita presso il Centro di Referenza per le Encefalopatie Animali (CEA), che si occupa della raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle aziende e ai capi genotipizzati;

10. **Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare:** il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna;

11. **Certificato genetico:** documento per gli arieti destinati alla riproduzione, e per le femmine genotipizzate, che accompagna l'animale durante l'intera vita.

12. **Centro genetico:** allevamento specificamente creato per l'allevamento di riproduttori da destinare alla diffusione del progresso genetico tramite inseminazione strumentale o monta naturale.

**Art. 3 Obblighi ed adempimenti**

1. I proprietari o detentori delle aziende ovine sono tenuti al rispetto delle prescrizioni **dell'Allegato 1** e a quelle di seguito indicate:

- a) l'adesione al Piano è obbligatoria per tutte le aziende ovine del territorio regionale, escluse le aziende per il solo autoconsumo e quelle i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione e dall'ingrasso;
- b) è vietata la movimentazione verso altri allevamenti di ovini maschi non castrati di genotipo sconosciuto. E' vietata la movimentazione verso altri allevamenti degli arieti della 3° classe di cui **all'Allegato 1**;
- c) eventuali deroghe al divieto di utilizzo degli arieti della 3° classe per gli allevamenti iscritti al RA sono rilasciate, di volta in volta, dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna; previo parere della Commissione Regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) limitatamente agli agnelli maschi da avviare ai Centri Genetici, è consentita la movimentazione sotto vincolo sanitario di animali non ancora genotipizzati al fine di adattarli precocemente alla monta artificiale. Gli stessi, previa determinazione del genotipo, possono essere destinati alla riproduzione solo se il genotipo è conforme a quanto previsto **nell'Allegato 1**.
2. Il Servizio di Sanità animale, visti gli atti d'ufficio e fatti salvi ulteriori obblighi di legge, autorizza:
- a) la movimentazione di tutti gli ovini destinati ad altri allevamenti e di quelli destinati alla macellazione e nel quadro E del modello IV attesta il genotipo di appartenenza degli arieti genotipizzati; tale genotipo deve essere registrato nella BDN dell'anagrafi zootecniche.
- b) predisporre il certificato genetico per gli arieti destinati alla riproduzione e per le femmine genotipizzate, documento che accompagna l'animale in tutti i suoi spostamenti.

**Art. 4 Identificazione e registrazione degli animali**

1. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede ad identificare gli animali prima dell'effettuazione del prelievo ai fini delle prove di genotipizzazione. Gli animali sotto i dodici mesi destinati alla macellazione, riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 3 del Regolamento (CE) n. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.
2. Gli animali portanti l'allele VRQ o portatori di due alleli suscettibili non possono essere destinati alla riproduzione e devono essere macellati nel più breve tempo possibile. Il loro genotipo deve essere registrato, oltre che nella BDN, nel registro di stalla in maniera tale da garantire la tracciabilità fino alla macellazione.
3. Il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra in BDN tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, morte e movimentazioni.
4. I detentori dei capi ovini o i delegati mantengono aggiornate in BDN le informazioni di cui al precedente comma.
5. Il Servizio di Sanità Animale della ASL provvede a validare e a registrare in BDN le informazioni relative alla genotipizzazione dei capi.
6. Il Responsabile dello stabilimento di macellazione provvede a registrare in BDN le informazioni relative agli animali macellati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 5 Compiti dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale**

Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare:

1. Gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano;
2. Assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo-verso il Ministero della Salute;
3. Incentiva e coordina l'applicazione del Piano;
4. Redige una relazione annuale entro il 31 marzo, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e la invia all'ufficio competente della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci Veterinari del Ministero della Salute;
5. Trasferisce i fondi alle Aziende sanitarie locali per l'indennizzo dei capi macellati nell'ambito dello svolgimento del presente Piano, in quanto portatori dell'allele VRQ altamente sensibile alle TSE;
6. Convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento.

#### **Art. 6 Compiti delle Aziende Sanitarie Locali**

Nell'ambito di quanto previsto dal Piano i Servizi di Sanità Animale delle ASL svolgono le seguenti attività:

1. Vigilano sulla realizzazione del piano in tutte le aziende ovine, in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano;
2. Registrano individualmente i capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega, all'atto del prelievo o della trasmissione del referto da parte del laboratorio;
3. Acquisiscono i risultati delle analisi svolte dall'IZS e dall'AGRIS nell'ambito del piano e registrano tali risultati attribuendoli ai rispettivi capi presenti in BDN.
4. Vigilano sugli adempimenti concernenti l'identificazione e la registrazione degli animali,
5. Comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione effettuate a seguito di prelievo da parte del Veterinario Ufficiale;
6. Rilasciano il certificato genetico, sulla base dell'Allegato 3, per ciascun ovino sottoposto a genotipizzazione, contenente tutti i dati sull'identificazione del capo, sul suo genotipo e nel quale vengono registrati tutti gli spostamenti. Resta valido il fatto che ogni dato inerente le movimentazioni venga comunque inserito in BDN;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'Allegato 1;
8. Assegnano, registrano in BDN e aggiornano con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ovine ai sensi del presente Piano;
9. Vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (Modello IV) e nel caso di condizioni di promiscuità le greggi assumono il livello di certificazione più basso tra quelli attribuiti ai diversi gruppi in promiscuità.
10. Indicano sul Modello 4, in caso d'invii al macello, il numero di animali da sottoporre a prelievo di midollo allungato al fine di garantire il rispetto del campione statisticamente rappresentativo previsto per la sorveglianza attiva di cui al Reg. (CE) n. 999/2001.
11. Autorizzano nei casi indicati nell'Allegato 1 la costituzione dei gruppi di monta e, almeno annualmente ne verificano la coerenza con l'autorizzazione concessa;
12. Eseguono direttamente i prelievi previsti dal Piano nelle greggi non iscritte al LG e RA, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
13. Validano i risultati delle analisi svolte dai laboratori autorizzati dell'IZS e di AGRIS Sardegna;
14. Effettuano controlli ufficiali a campione, sugli allevamenti iscritte al LG e al RA già sottoposte durante l'anno a prove di genotipizzazione da parte degli operatori delle APA,
15. Controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria dei capi sottoposti a tale provvedimento;
16. Indicano annualmente in BDN il livello di qualifica acquisito dalle aziende come meglio specificato nello schema di selezione genetica.
17. Erogano gli indennizzi per i capi macellati, portatori dell'allele VRQ, garantendo la legittimità amministrativa e la regolarità contabile della procedura, e richiedono il trasferimento dei fondi al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

**Art. 7 Compiti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS)**

Le attività del Piano svolte dall'IZS risultano essere le seguenti:

1. Esegue tutte le analisi genetiche previste dal Piano, eccetto quelle relative al campionamento effettuato mediante prelievo di bulbo pilifero o tampone nasale dai tecnici APA sugli animali degli allevamenti iscritti al LG e al RA, rilasciando i rapporti di prova.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Invia mensilmente alle ASL competenti sul gregge oggetto d'indagine ed al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria E Sicurezza Alimentare, i rapporti di prova ed i *files* relativi alle analisi eseguite, contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi.
3. Trasmette alla BDNSG, tramite l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, entro il 20 del mese successivo, al termine di ciascun trimestre, i dati relativi all'attività di genotipizzazione.

**Art. 8 Compiti dell'Associazione Nazionale della Pastorizia**

l'Associazione Nazionale della Pastorizia (Asso.Na.Pa.) è responsabile dell'organizzazione e della gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico sotto il coordinamento del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare e nell'ambito delle prescrizioni sotto riportate:

1. Comunica, annualmente, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente nel laboratorio di AGRIS Sardegna nonché la programmazione per l'anno successivo.
2. Comunica agli allevatori e alla Regione gli esiti delle prove di genotipizzazione.
3. Detiene la base dei dati relativa ai programmi di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie classica delle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
4. Fa parte, attraverso proprio rappresentante delegato, della Commissione regionale per le problematiche relative ad aspetti di propria competenza, con particolare riferimento agli eventuali effetti del Piano sulle produzioni zootecniche.
5. Riceve i dati relativi delle analisi eseguite dal laboratorio autorizzato AGRIS Sardegna e invia mensilmente alla Regione e alle ASL competenti sul territorio, nonché alle APA richiedenti, tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale, i rapporti di prova ed i *files* contenenti l'elenco delle matricole e relativi genotipi dei capi sottoposti ad analisi.
6. Coordina le attività di prelievo del campione biologico dei tecnici delle APA nelle aziende iscritte al LG o al RA per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano.
7. I tecnici delle APA, elencati nell'**Allegato 4** sono autorizzati dall'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale ad eseguire le attività di prelievo di bulbo pilifero o tampone nasale (genotube) esclusivamente nelle greggi iscritte al LG e al RA. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori (APA) trasmettono, annualmente, al Servizio regionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'elenco del personale che esegue i prelievi ed è impegnato nel trattamento dei dati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

8. I tecnici di cui al precedente comma, sono responsabili dell'identificazione individuale, da eseguirsi con mezzo identificativo elettronico, dei capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione, e alla registrazione in BDN, per gli allevamenti di cui detengono la delega;
9. I tecnici delle APA inviano al laboratorio autorizzato, presso AGRIS Sardegna, i campioni da analizzare, utilizzando la scheda di cui **all'Allegato 2**.

**Art. 9 Compiti dell'Agris Sardegna**

Le attività del Piano svolte dall'AGRIS risultano essere le seguenti:

1. Esegue la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG, rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
2. Fornisce mensilmente, e comunque entro 20 giorni dall'invio del campione in caso di analisi su agnelli maschi destinati alla rimonta, tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale, i rapporti di prova ed i *files* contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, alle ASL competenti per territorio da validare via web, nonché ad Asso.Na.Pa;
3. Fornisce il supporto tecnico alla Commissione Regionale di Coordinamento attraverso un suo delegato per valutare l'andamento del Piano e gli effetti dello stesso sulle produzioni zootecniche.

**Art. 10 Compiti dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna**

1. L'Associazione Regionale Allevatori Sardegna (ARAS), garantisce, tramite i propri tecnici, l'informazione e la divulgazione relativamente a quanto contemplato nel presente Piano e fornisce agli allevatori assistiti le risultanze dell'andamento del Piano a livello regionale.

**Art. 11 Commissione Regionale di Coordinamento**

1. La Commissione regionale è convocata e presieduta dal Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da un suo delegato, ed è composta da tecnici provenienti dai competenti Assessorati Regionali, dai Servizi Veterinari delle ASL, dall'IZS, dall'AGRIS, dall'ARAS e da un rappresentante delle APA;
2. La Commissione ha una funzione di supporto tecnico e scientifico alla realizzazione del Piano; i componenti della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano alle seguenti attività:
  - a) armonizzazione e coordinamento delle attività di esecuzione e verifica del Piano svolte dai diversi Enti coinvolti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti;
- c) monitoraggio sull'evoluzione delle caratteristiche produttive degli allevamenti iscritti al Piano, al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli conseguenti alla selezione genetica del Piano stesso;
- d) redazione, entro il 15 marzo di ogni anno, di una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

**Art. 12 Raccolta dei campioni ed elaborazione dei dati**

1. I campioni prelevati dai soggetti preposti sono inviati ai laboratori autorizzati con l'identificativo individuale.
2. I laboratori autorizzati trasmettono alle ASL competenti e al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il dato sulla genotipizzazione su tracciato record nazionale;
3. I Servizi Veterinari delle ASL alimentano la BDN e validano i dati;
4. L'IZS, tramite l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, trasmette i dati, trimestralmente, entro il 20 del mese successivo al CEA che detiene e alimenta la BDNSG;
5. AGRIS Sardegna trasmette mensilmente i dati ad Asso.Na.Pa, per il seguente inoltro al CEA, che detiene ed alimenta la BDNSG.

**Art. 13 Disposizioni finali**

1. I Direttori generali delle ASL della Sardegna, i Servizi Veterinari delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l' AGRIS, le Associazioni Provinciali Allevatori, i tecnici APA appositamente autorizzati, l'Asso.Na.Pa, l'ARAS, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente Piano.
2. Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano o da specifiche comminate da disposizioni sovraordinate sono da intendersi a carico del proprietario o di chiunque ne faccia richiesta.